

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2017 composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore (Relatore)
Referendario	Carmelina Addresso

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto l'art.7, co.8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come modificato dall'art. 10-*bis* del D.L. n.113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 5/2017 con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella Camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Taranto, con nota prot. n. 1454 del 23 dicembre 2016, registrata al protocollo della Sezione n. 5270 del 27 dicembre 2016, ha formulato una richiesta di parere in merito *"alla possibilità o meno di riconoscere l'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 anche alle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie in ordine a fasi diverse dalla progettazione e dal coordinamento della sicurezza, comunque previste dal citato articolo"*.

DIRITTO

Considerato che, in merito alla ammissibilità soggettiva e oggettiva del quesito oggi sottoposto all'attenzione della Sezione, ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, questa Sezione ritiene di procedere subito ad analizzare il merito della questione esposta.

L'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 ha completamente modificato il precedente sistema degli incentivi ai dipendenti tecnici interni delle Pubbliche amministrazioni determinando il passaggio dall'istituto del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" (art.93, co.7-*bis*, del D.Lgs. n.163/2006) all'istituto degli "*incentivi per funzioni tecniche*". In sostanza, con la nuova normativa, risulta abrogata la precedente disciplina sugli incentivi per la progettazione (a sua volta più volte modificata nel corso degli anni) e introdotta una nuova fattispecie di incentivi "*per funzioni tecniche*" volti a premiare attività, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera.

Sia il previgente istituto del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" (art.93, co.7-*bis*, del D.Lgs. n.163/2006) che il nuovo istituto degli "*incentivi per funzioni tecniche*" (art.113 del D.Lgs. n.50/2016) costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico. Tale aspetto risulta fondamentale per la esatta determinazione del perimetro di applicazione della disciplina indicata non essendo disponibile spazio per interpretazioni analogiche. Gli incentivi per funzioni tecniche potranno quindi essere riconosciuti solo per le attività espressamente previste dalla legge.

In particolare, la norma menzionata (comma 2) stabilisce che "*le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*".

Come espresso a chiare lettere dall'art.1, lettera rr, della legge delega n.11/2016, con la nuova normativa, il legislatore ha quindi voluto dare spazio alla fase di programmazione ed esecuzione dell'appalto, "*escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione*". L'incentivo in parola non può, pertanto, essere applicato nel caso di progettazione interna (deliberazione ANAC n.973 del 14 settembre 2016).

La nuova disposizione, così come accaduto in passato per la disciplina sugli incentivi per la progettazione (prima e dopo le modifiche apportate dall'art.13-*bis*, co.1, del D.L. n.90/2014 convertito in legge n.114/2014), ha sollevato vari dubbi interpretativi ed è alla base di diverse pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in sede consultiva.

Alla luce degli orientamenti ermeneutici espressi, la nuova disciplina riconosce gli incentivi anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, a prescindere da ogni collegamento con l'esecuzione di lavori, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Lombardia n.333/PAR/2016; Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). Il compenso incentivante non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza (Sez. controllo Lombardia n.333/PAR/2016). Gli incentivi riguardano in via esclusiva e tassativa le attività indicate al menzionato comma 2 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR). L'adozione del regolamento "*continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo*" (Sez. controllo Veneto n.353/2016/PAR).

In vigore dell'art.93 del D.Lgs. n.163/2006 (anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n.90/2014), la Corte dei conti ha affrontato più volte la delicata questione del rapporto tra incentivi per la progettazione e l'innovazione e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in considerazione della "*espressione inequivoca*" utilizzata in passato dal legislatore (art.93, co.7-*ter*, del D.Lgs. n.163/2006), aveva escluso l'applicabilità dell'incentivo per la progettazione e l'innovazione in relazione a qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria (Sez. Autonomie n.10/SEZAUT/2016). Tale orientamento è stato confermato successivamente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina ma in relazione alla precedente (Sez. controllo Sardegna n.122/2016/PAR).

La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata recentemente affrontata da altra Sezione di questa Corte. In tale occasione è stato espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera II, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG).

Questa Sezione ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dalla normativa in esame e, quindi, non può che confermare l'orientamento secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche riguardano, in via esclusiva, le attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR). Il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa.

In definitiva, alla luce di quanto riportato, con specifico riferimento al quesito posto dal Comune di Taranto, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

P. Q. M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Si dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Taranto.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2017.

Il Magistrato relatore
F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente
F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in segreteria
il 24 gennaio 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to Dott.ssa Marialuce Sciannameo